

## IMPORTANTISSIMO

### AUMENTO IVA ORDINARIA DAL 21% AL 22%

#### **DA MARTEDI' 01 OTTOBRE 2013**

*In conseguenza del mancato ulteriore rinvio dell'aumento dell'**aliquota ordinaria dell'IVA** e per effetto dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2013 da domani, **1° ottobre 2013**, scatterà l'**aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22%**. Rimangono, invece, **invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%**.*

L'aumento dell'aliquota Iva sarà applicato alle **“operazioni effettuate”** a partire dal 01.10.2013. Poiché il momento di effettuazione di un'operazione rilevante ai fini IVA varia a seconda del tipo di operazione che viene svolta è importante individuare con precisione quando ciò accade per comprendere quale aliquota applicare e addebitare al cliente.

E' possibile distinguere i seguenti casi:

1. sugli **acconti pagati prima dell'entrata in vigore** dello scatto dell'IVA si applicherà l'aliquota del 21% in vigore al momento del pagamento.
2. Se **prima di effettuare l'operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera effettuata, con riferimento all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In questo caso si applica l'aliquota in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento. Ne consegue che verrà applicata l'IVA del 21% se prima dell'entrata in vigore verrà emessa la fattura o pagato l'acconto. L'emissione della fattura prima della consegna del bene o del pagamento del servizio comporta anche il pagamento anticipato della relativa IVA nella successiva liquidazione periodica.
3. Se la **consegna della merce** o il **pagamento del saldo** avvengono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, e nel frattempo è stata emessa una fattura in acconto con Iva vigente al 21%, la fattura finale dovrà applicare l'Iva del 22% sull'imponibile residuo.
4. Per la **consegna dei beni con fattura differita** è rilevante la data di consegna del bene per cui anche la successiva fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo segue l'aliquota IVA esistente alla data della consegna

Per le operazioni assoggettate all'agevolazione della cosiddetta **Iva per cassa o con Iva a esigibilità differita** e per quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, in base al comma 2-quater aggiunto all'art. 2 del D.L. 138/2011, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l'aliquota del 21% anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. La novità sta nel fatto che il fornitore dovrà dimostrare:

- di avere emesso la fattura in data anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento;
- di aver annotato il documento stesso nel proprio registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.

Per i commercianti al dettaglio l'aumento dell'aliquota ordinaria al 22% comporta una modifica del **metodo di scorporo dell'Iva**. Infatti, per procedere alla liquidazione periodica dovranno determinare l'Iva con lo **“scorporo dal corrispettivo”** utilizzando il **metodo matematico**. Con tale metodo l'imponibile viene determinato dividendo l'importo complessivo per 122 e moltiplicare il risultato per 100. Non è più possibile usare il metodo delle percentuali di scorporo

E' utile ricordare che solo quando l'operazione Iva viene fiscalmente effettuata l'Iva "**diviene esigibile**" (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72) e nasce l'obbligazione tributaria con i connessi adempimenti previsti quali la fatturazione, la registrazione, la liquidazione e il versamento dell'imposta. Quando l'imposta diviene esigibile, inoltre, nasce il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati (articolo 19, comma 1, dpr 633/72).

Per le **note di credito** emesse facoltativamente che vanno a rettificare operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni, l'aliquota applicabile è quella utilizzata nella fattura originaria.

L'aumento dell'Iva riguarda la maggior parte delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi: si va dall'abbigliamento ai giocattoli, dai mobili ai computer, dai viaggi alle consulenze dei professionisti, ai corrispettivi per gli artigiani e via dicendo. L'auspicio è che l'aumento dell'IVA non abbia un effetto restrittivo sui consumi e non si riverberi nei prezzi con conseguenze negative sull'inflazione.